



COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

ORDINANZA N. 63 del 01-06-2021

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PRIVACY.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che il Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lettera a) del RGPD;

Vista deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 09.05.2018 con cui si è stabilito di procedere a detto incarico mediante affidamento ad una figura esterna stante l'impossibilità di conferire l'incarico ad un proprio dipendente, constatata l'assenza nella dotazione organica di personale che abbia i requisiti di carattere giuridico e di conoscenza informatica adeguata e nell'impossibilità di far svolgere detto servizio a chi già svolge trattamento di dati all'interno dell'amministrazione;

Preso atto che con delibera n. 421 del 13.05.2020 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che:

- *l'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali si configura - come un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell'importo del contratto;*
- *tale servizio è reso disponibile sui sistemi di e-procurement;*
- *ai sensi dell'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;*
- *fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4/2016, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Sono indicate quali ipotesi di deroga al principio in argomento circostanze attinenti alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, che non sembrano ricorrere nel caso di specie;*

Vista, inoltre, la determinazione dell'unità operativa affari generali - Segreteria n. 19 in data 20.05.2021 con cui ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si è stabilito di incaricare il lo Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi 4G – 33170 Pordenone, dello svolgimento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer - DPO) del Comune di Codroipo per il periodo 25.05.2021 - 24.05.2024, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR;

VISTO l'art. 37, del Regolamento UE n. 679/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DESIGNA

per le ragioni esposte in premessa, per il periodo 25 maggio 2021 - 24 maggio 2024, lo Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi 4G – 33170 Pordenone, quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer - DPO) del Comune di Codroipo, che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune.

Il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Si rileva che la disponibilità finanziaria necessaria è stata prevista nel bilancio di previsione ed il Gruppo di lavoro del RPD per l'espletamento dei propri incarichi viene individuato nelle figure dei Titolari di posizione organizzativa del Comune; assicurando al Responsabile per la Protezione dei Dati l'indipendenza nello svolgimento del proprio ruolo;

DISPONE

inoltre

1. di dare esecuzione al presente provvedimento con l'adozione dei conseguenti atti necessari;
2. che il nominativo nonché i dati di contatto del RPD siano pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
3. che il Comune di Codroipo non rimuova o penalizzi il RPD per i compiti affidatigli in conformità del GDPR e delle indicazioni del Garante, né assegni allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
4. che si metta a disposizione del RPD le necessarie risorse per poter svolgere il proprio incarico in modo ottimale.

F.to Marchetti Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo